

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 29.11.2006 ed integrato nella seduta del 11/2/2009)

Art. 1. Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La *convocazione degli organi collegiali* deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con *lettera diretta* ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante *affissione all'albo* di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso, è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare *gli argomenti* da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni *seduta dell'organo collegiale* viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate, oppure, rispettando gli aspetti formali, mediante l'uso di mezzi informatici.

Art. 2. Programmazione delle attività degli organi collegiali

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 3 . Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali

Ciascun organo collegiale *opera in forma coordinata* con gli altri organi collegiali che esercitano *competenze* parallele, ma con rilevanza diversa , in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

Art. 4 . Elezioni contemporanee di organi collegiali di durata annuale

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente *entro il 31 ottobre* dell'anno scolastico in corso.

Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 5 . Convocazione consiglio di classe

Il consiglio di classe è *convocato dal Dirigente Scolastico* di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.

Art. 6 . Programmazione e coordinamento delle attività del consiglio di classe

Le riunioni del consiglio di classe devono essere *programmate* secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 e coordinate con quelle degli altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall'art. 3.

Art. 7 . Convocazione del collegio dei docenti.

Il collegio dei docenti è *convocato* secondo le modalità stabilite dall'art. 7 , comma 4 D.L. 298/94.

Art. 8 . Programmazione e coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti

Per la *programmazione* e il *coordinamento* dell'attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.

Art. 9 . Prima convocazione del Consiglio di Istituzione

La *prima convocazione* del Consiglio di istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è *disposta dal Dirigente Scolastico*.

Art. 10 . Elezione del Presidente e del Vice Presidente del consiglio di istituzione.

Nella prima seduta, il consiglio è *presieduto dal Dirigente Scolastico* ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio *Presidente*.

L'elezione ha luogo a *scrutinio segreto*.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti *rapportata al numero dei componenti* del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a *maggioranza relativa dei votanti*, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A *parità di voti* è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un *vice Presidente*, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 11 . Convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è *convocato dal Presidente* del consiglio stesso.

Il Presidente del consiglio è *tenuto a disporre la convocazione del Consiglio* su richiesta del Presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 12. Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio di istituto deve venire mediante *affissione in apposito albo* dell'istituto, della copia integrale – sottoscritta dal segretario e dal Presidente del Consiglio – del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il *termine massimo* di quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio . La *copia della deliberazione* deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.

I *verbali* e tutti gli *atti scritti preparatori* sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La *copia della deliberazione* da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio; Il Dirigente Scolastico ne dispone l'*affissione immediata* e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni *concernenti singole persone* , salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 13. Convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è *convocato dal Dirigente Scolastico*: In *periodi programmati*, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art.448 del D.L.297/94;

Alla *conclusione dell'anno prescritto* , agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti , ai sensi dell'art.438 del D.L.297/94;
Ogni qualvolta se ne presenti la *necessità*.

Art. 14. Funzionamento della biblioteca ,dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da *criteri generali* stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti in modo da assicurare:

L'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti anche – nei limiti del possibile – nelle ore pomeridiane;

Modalità agevoli di accesso al *prestito* o alla *consultazione*;

La partecipazione, in via consultiva, degli *studenti* alla scelta delle dotazioni librerie da acquistare.

Il *funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori* è regolato dal Consiglio di Istituto in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza di un docente. Si osservano le eventuali direttive di massima ministeriali. Il Dirigente Scolastico può, su designazione del Collegio dei docenti, affidare a docenti le funzioni di *direttore della biblioteca e dei gabinetti scientifici*, tenuto conto, peraltro , degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli organi collegiali della scuola.

Il *funzionamento delle palestre* è disciplinato dal Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria , a tutte le classi della scuola ,e, nei casi di necessità, ad altre scuole.

Art. 15. Vigilanza sugli alunni

Per la vigilanza sugli alunni durante l'*ingresso* e la *permanenza* nella scuola nonché durante l'*uscita* dalla medesima valgono le norme seguenti:

Gli alunni *entrano nella scuola* nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; in caso di condizioni climatiche particolari (pioggia intensa o gelo) verrà valutata la possibilità di ingresso anticipato degli alunni con la sorveglianza dei collaboratori scolastici in servizio. Il personale docente dovrà trovarsi ugualmente in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ai sensi dell'art. 27, comma 5 del C.C.N.L. del 24.07.2003;

Gli *alunni in ritardo giustificato* rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del Dirigente Scolastico o del docente delegato;

Qualora gli alunni debbano *lasciare la scuola* prima della fine delle lezioni, il Dirigente Scolastico ne valuterà i motivi informandone i genitori, con congruo anticipo, salvo che l'uscita prima del termine delle lezioni non avvenga a richiesta dei medesimi;

La *presenza* degli alunni è *obbligatoria*, oltre che alle lezioni, a tutte le attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive ecc) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici;

Per le *assenze causate da malattie* è necessario esigere certificato medico, quando esse si protraggono per oltre cinque giorni;

Durante l'*intervallo delle lezioni*, che è almeno di 10 minuti , è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;

Al *termine delle lezioni*, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal pian terreno) e con la vigilanza del personale docente di turno.

La vigilanza degli alunni nei corridoi è assicurata dai collaboratori scolastici, in loro assenza i docenti devono sorvegliare eventuali uscite degli alunni dalla classe;

Al cambio dell'ora il docente rimane a sorvegliare la classe fino alla sostituzione sollecitata da parte del collega. Nel caso di scambio contemporaneo tra docenti gli stessi si accordano;

Docenti ed A.T.A. sono perseguibili secondo le norme del codice civile per la mancata sorveglianza degli alunni;

all'apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.

Modifiche al Regolamento di Istituto approvate con delibera n° 29 dell'11 febbraio 2009:

Art. 21 Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari comportano nella valutazione del comportamento un abbassamento del voto numerico attribuito dai docenti.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Secondo il grado di gravità si articolano come segue:

A) Le negligenze nei compiti, così come le trasgressioni e le conseguenti sanzioni adottate, verranno registrate nel diario di classe e segnalate alla famiglia che verrà convocata qualora simili comportamenti venissero ripetuti almeno 3 volte.

I danni derivanti da atti di vandalismo saranno risarciti dall'alunno che li ha provocati o dal gruppo. Sarà il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva, nei casi di gravità, che, di volta in volta, determinerà l'ammontare del danno dopo aver espletato le necessarie indagini.

B) In caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, le sanzioni ed i provvedimenti potranno comportare allontanamento dall'attività scolastica fino a quindici giorni. Tale provvedimento viene adottato dal Consiglio di classe. Il Provvedimento sarà notificato direttamente ai genitori dal Dirigente Scolastico. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis): L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter Statuto citato)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B ,C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter dello Statuto citato).

È istituito, ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, un organo di garanzia interno alla scuola, formato da tre persone: un docente, un rappresentante del personale amministrativo e collaboratore scolastico, designati dalle rispettive categorie, e un genitore designato dal Consiglio di Istituto. L'organo di garanzia rimane in carica un anno.

Contro le sanzioni disciplinari di cui ai punti A) e B) è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola.

L'eventuale ricorso dei genitori sospende i provvedimenti adottati.. L'irrogazione della sanzione può essere disposta solo dopo che si siano concluse le procedure previste dal presente regolamento. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa comunque riferimento allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 22 . Comportamento alunni

Il comportamento degli alunni nella scuola deve essere irreprensibile.

Gli alunni si devono vestire in modo adeguato al luogo dove si trovano.

Non devono essere tollerati vestiti che lascino scoperte parti del corpo che normalmente restano coperte. Nel caso l'alunno non verrà fatto entrare in classe e i genitori saranno avvertiti perché vengano a riprendersi il proprio figlio per riportarselo a casa. Esiste, in base alla giurisprudenza, la presunzione che i genitori accompagnino i propri figli a scuola.

Art. 23. Visite guidate

Per le visite guidate è necessaria la programmazione in sede di Consiglio di Classe o équipe pedagogica ad inizio dell'anno scolastico con successivo inserimento nel piano dell'offerta formativa. Il coordinatore della classe farà avere alla Funzione Obiettivo incaricata dell'organizzazione dei viaggi un prospetto che specifichi oltre all'itinerario, sia il programma, sia la motivazione di natura culturale e didattica che ha determinato la scelta. I Docenti accompagnatori saranno uno ogni 15 alunni. In presenza dell'alunno in situazione di handicap si prevede un ulteriore accompagnatore (possibilmente il docente di sostegno). I nominativi degli accompagnatori saranno individuati al momento della presentazione dei progetti. Per visite guidate effettuate oltre l'orario delle lezioni le mete devono essere facilmente raggiungibili. I docenti accompagnatori non recuperano le ore effettuate e nessun docente è obbligato ad accompagnare gli alunni in visita guidata.